

L'imputato avrebbe dovuto essere assolto dal reato di bancarotta a lui ascritto con la formula "perché il fatto non sussiste" o, in subordine, "perché il fatto non costituisce reato".

PREMESSE GENERALI

1. Prima di affrontare la più dettagliata analisi dei singoli profili di merito presi in considerazione dalla sentenza del Tribunale di Perugia, appare opportuno formulare alcuni rilievi generali sull'apparato logico-argomentativo, che, secondo i giudici di primo grado, dovrebbe condurre all'affermazione di responsabilità penale a carico del Prof. Capaldo.

Diciamo subito - e lo vedremo poi, nel dettaglio, con riferimento ai singoli passaggi della motivazione - che non solo la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza sembra corrispondere ben poco ad un obiettivo esame dell'imponente materiale di prova raccolto, ma appare per di più viziata da una sorta di approccio preconconcetto ai problemi, quasi che, essendo rilevanti gli interessi economici in gioco, qualcuno necessariamente debba aver "barato".¹

¹ Sotto questo profilo particolarmente significativa - nella sua singolarità - è la frase d'apertura della parte motiva della sentenza impugnata: "Parlare della Federazione dei Consorzi Agrari-